**Trattato che istituisce la Comunità economica europea, trattato CEE -**

Il trattato CEE, firmato a Roma il 25 marzo 1957, riunisce Francia, Germania, Italia e paesi del Benelux in una Comunità avente per scopo l'integrazione tramite gli scambi in vista dell'espansione economica.

**NASCITA**

Con la creazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), entrata in vigore nel luglio 1952, si realizza la prima Europa sovranazionale. Per la prima volta, i sei Stati membri di tale organizzazione rinunciano a una parte della loro sovranità a favore della Comunità, seppur in un settore limitato.

Questo primo sforzo d'integrazione rivela presto i suoi limiti, fallendo nel 1954 il progetto di una Comunità europea di difesa (CED).

Proprio mentre si può cominciare a temere che lo sforzo avviato dalla CECA resti senza seguito, la Conferenza di Messina del giugno 1955 tenta di rilanciare il processo europeo. Ad essa fa seguito una serie di incontri di ministri o di esperti. Agli inizi del 1956 è istituito un comitato preparatorio, incaricato di approntare una relazione sulla creazione di un mercato comune europeo. Il comitato svolge i suoi lavori a Bruxelles ed è presieduto da P.H. Spaak, l'allora ministro belga degli Affari esteri. Nell'aprile 1956 esso presenta due progetti, corrispondenti alle due opzioni considerate dagli Stati:

* la creazione di un mercato comune generalizzato;
* la creazione di una comunità dell'energia atomica.

Nel marzo 1957 vengono firmati a Roma i famosi "trattati di Roma". Il primo istituisce una Comunità economica europea (CEE), il secondo invece una Comunità europea dell’energia atomica, meglio conosciuta come Euratom.

Le ratifiche da parte degli ordinamenti nazionali non pongono problemi e il 1º gennaio 1958 i due trattati entrano in vigore.

La presente scheda di sintesi riguarda unicamente il trattato CEE.

**OBIETTIVI**

Dopo il fallimento della CED, il settore economico, meno soggetto alle resistenze nazionali rispetto ad altri settori, diventa il campo consensuale della cooperazione sovranazionale. Con l'istituzione della CEE e la creazione del mercato comune si vogliono raggiungere due obiettivi. Il primo consiste nella trasformazione delle condizioni economiche degli scambi e della produzione nella Comunità. Il secondo, più politico, vede nella CEE un contributo alla costruzione funzionale dell'Europa politica e un passo verso un'unificazione più ampia dell'Europa.

Nel preambolo, i firmatari del trattato dichiarano di:

"- essere determinati a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei;

- essere decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa;

- avere per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli;

- riconoscere che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza;

- essere solleciti di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite;

- essere desiderosi di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali;

- voler confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite;

- essere risoluti a rafforzare le difese della pace e della libertà e a fare appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo."

Tali intenzioni si sono tradotte in concreto attraverso l'istituzione di un mercato comune e di un'unione doganale e tramite lo sviluppo di politiche comuni.

**APPORTI DEL TRATTATO**

Il trattato CEE prevede la creazione di un mercato comune, di un'unione doganale e di politiche comuni. Gli articoli 2 e 3 affrontano direttamente questi tre temi. Essi precisano che la missione principale della Comunità consiste nella creazione di un mercato comune e specificano quali azioni la Comunità dovrà avviare per adempiere il suo mandato.

**La creazione di un mercato comune**

L'articolo 2 del trattato CEE precisa che: "La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano".

Il mercato comune si basa sulle famose "quattro libertà": libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali.

Esso crea uno spazio economico unificato che permette la libera concorrenza tra le imprese, e pone le basi per ravvicinare le condizioni di scambio dei prodotti e dei servizi che non sono già coperti dagli altri trattati (CECA e Euratom).

L'articolo 8 del trattato CEE prevede che la realizzazione del mercato comune si compia nel corso di un periodo transitorio di dodici anni, diviso in tre tappe di quattro anni ciascuna. Per ogni tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme. Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine per l'entrata in vigore di tutte le norme relative all'instaurazione del mercato comune.

Poiché il mercato è fondato sul principio della libera concorrenza, il trattato vieta le intese tra imprese e gli aiuti di Stato (salvo deroghe previste dal trattato) che possono influire sugli scambi tra Stati membri e che hanno per oggetto o effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

Infine, i paesi e territori d'oltremare fanno parte sia del mercato comune che dell'unione doganale, al fine di potenziare gli scambi e perseguire in comune lo sforzo di sviluppo economico e sociale.

**La creazione di un'unione doganale**

Il trattato CEE abolisce i dazi doganali tra gli Stati e i contingenti per le merci scambiate.

Esso istituisce una tariffa doganale esterna comune che si sostituisce alle precedenti tariffe dei vari Stati, una sorta di frontiera esterna nei confronti dei prodotti degli Stati terzi. L'unione doganale è accompagnata da una politica commerciale comune, condotta a livello comunitario e non più statale, che differenzia l'unione doganale da una semplice associazione di libero scambio.

Durante il periodo transitorio gli effetti dello smantellamento doganale e della soppressione delle restrizioni quantitative agli scambi sono molto positivi e consentono un notevole sviluppo del commercio intracomunitario e degli scambi della CEE con i paesi terzi.

**L'elaborazione delle politiche comuni**

Alcune politiche sono previste formalmente dal trattato, come la politica agricola comune (articoli 38-47), la politica commerciale comune (articoli 110-116) e la politica comune dei trasporti (articoli 74-84).

Altre possono essere intraprese a seconda delle necessità, come previsto all'articolo 235, secondo cui "quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso".

Sin dal vertice di Parigi dell'ottobre 1972, il ricorso a tale articolo ha permesso alla Comunità di sviluppare azioni nei settori della politica ambientale, regionale, sociale e industriale.

Oltre allo sviluppo di tali politiche viene creato il Fondo sociale europeo, diretto a migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori e il loro tenore di vita, e istituita una Banca europea per gli investimenti, destinata ad agevolare l'espansione economica della Comunità attraverso la creazione di nuove risorse.

**STRUTTURA**

Il trattato CEE comprende 240 articoli ed è strutturato in sei parti distinte, precedute da un preambolo:

* la prima parte è dedicata ai principi che hanno ispirato la creazione della CEE attraverso il mercato comune, l'unione doganale e le politiche comuni;
* la seconda parte riguarda i fondamenti della Comunità; essa comprende quattro titoli, inerenti rispettivamente alla libera circolazione delle merci, all'agricoltura, alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, e ai trasporti;
* la terza concerne le politiche della Comunità e comprende quattro titoli relativi alle norme comuni, alla politica economica, alla politica sociale e alla Banca europea per gli investimenti;
* la quarta è dedicata all'associazione dei paesi e territori d'oltremare;
* la quinta riguarda le istituzioni della Comunità e include un titolo sulle disposizioni istituzionali e un altro sulle disposizioni finanziarie;
* l'ultima parte del trattato concerne le disposizioni generali e finali.

Il trattato comprende inoltre quattro allegati, relativi a talune posizioni tariffarie, ai prodotti agricoli, alle transazioni invisibili e ai paesi e territori d'oltremare.

Al trattato sono stati altresì acclusi dodici protocolli. Il primo concerne lo statuto della Banca europea per gli investimenti, gli altri invece riguardano vari problemi legati specificamente a un paese (Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) o a un prodotto quale gli oli minerali, le banane e il caffè verde.

Infine, all'atto finale sono state allegate nove dichiarazioni.

**ISTITUZIONI**

Il trattato CEE dà vita ad istituzioni e meccanismi decisionali che permettono di esprimere sia gli interessi nazionali che una visione comunitaria. L'equilibrio istituzionale si fonda su un "triangolo" composto da Consiglio, Commissione e Parlamento europeo, i quali sono tenuti a collaborare tra loro. Il primo emana le norme, la seconda prepara le proposte e il terzo ha un ruolo consultivo. In via accessoria, nel processo decisionale interviene un altro organo consultivo, il Comitato economico e sociale.

La Commissione, collegio indipendente dai governi degli Stati membri che la nominano di comune accordo, rappresenta l'interesse comune. Essa detiene il monopolio dell'iniziativa normativa e propone gli atti comunitari al Consiglio dei ministri. Guardiana dei trattati, essa vigila sull'applicazione dei trattati e del diritto derivato. In questo senso essa può servirsi di svariati mezzi per controllare gli Stati membri e le imprese. Nel quadro della sua missione, la Commissione dispone del potere esecutivo per attuare le politiche comuni.

Il Consiglio dei ministri, composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, detiene le competenze decisionali fondamentali ed è assistito dal Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna.

L'Assemblea parlamentare dispone all'origine soltanto di un potere consultivo (emissione di pareri) e i suoi membri non sono eletti a suffragio universale diretto.

Il trattato prevede altresì l'istituzione di una Corte di giustizia.

Conformemente alla Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee, firmata ed entrata in vigore assieme ai trattati di Roma, l'Assemblea parlamentare e la Corte di giustizia sono organi comuni ai trattati CEE ed Euratom.

Con l'entrata in vigore del trattato di fusione nel 1967, il Consiglio e la Commissione diventano istituzioni comuni alle tre Comunità (CECA, CEE ed Euratom) e viene imposto il principio dell'unità del bilancio.

**MODIFICHE DEL TRATTATO**

Il trattato è stato modificato dai seguenti trattati:

* **Trattato di Bruxelles, detto "trattato di fusione" (1965)**Questo trattato sostituisce i tre Consigli dei ministri (CEE, CECA ed Euratom), da un lato, e le due Commissioni (CEE, Euratom) e l'Alta Autorità (CECA), dall'altro, con un Consiglio unico e una Commissione unica. A questa fusione amministrativa si aggiunge la costituzione di un bilancio di funzionamento unico.
* **Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio (1970)**Questo trattato sostituisce il sistema di finanziamento delle Comunità attraverso i contributi degli Stati membri con quello delle [risorse proprie](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:l34011). Esso istituisce altresì un bilancio unico per le Comunità.
* **Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie (1975)** Questo trattato conferisce al Parlamento europeo la facoltà di respingere il bilancio e concedere il discarico alla Commissione per l'esecuzione dello stesso. Esso istituisce una Corte dei conti unica per le tre Comunità avente funzione di organo di controllo contabile e di gestione finanziaria.
* **Trattato sulla Groenlandia (1984)**Questo trattato sopprime l'applicazione dei trattati sul territorio della Groenlandia e stabilisce relazioni speciali tra la Comunità europea e la Groenlandia, modellate sul regime applicabile ai territori d'oltremare.
* **Atto unico europeo (1986)**L'[atto unico europeo](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:xy0027) rappresenta la prima grande riforma dei trattati. Esso estende i casi in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata, potenzia il ruolo del Parlamento europeo (procedure di cooperazione) e amplia le competenze comunitarie. Esso pone il mercato interno come obiettivo per il 1992.
* **Trattato sull'Unione europea, detto "trattato di Maastricht" (1992)**Il trattato di Maastricht riunisce nell'unica cornice dell'Unione europea le tre Comunità (Euratom, CECA, CEE) e le cooperazioni politiche istituzionalizzate nei settori della politica estera, della difesa, della polizia e della giustizia. Esso muta la denominazione di CEE in CE. Istituisce inoltre l'unione economica e monetaria, introduce nuove politiche comunitarie (istruzione, cultura) e amplia le competenze del Parlamento europeo (procedura di codecisione).
* **Trattato di Amsterdam (1997)** Il trattato di Amsterdam amplia le competenze dell'Unione: istituisce una politica comunitaria in materia di occupazione, comunitarizza una parte delle materie che prima facevano parte della cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni, adotta misure destinate ad avvicinare l'Unione ai cittadini e rende possibile una cooperazione più stretta tra taluni Stati membri (cooperazione rafforzata). Esso estende la procedura di codecisione e i casi di voto a maggioranza qualificata, e semplifica e rinumera gli articoli dei trattati.
* **Trattato di Nizza (2001)** Il Trattato di Nizza si occupa essenzialmente dei "vuoti" lasciati dal trattato di Amsterdam, ossia dei problemi istituzionali legati all'allargamento che non sono stati disciplinati nel 1997, quali la composizione della Commissione, la ponderazione dei voti in sede di Consiglio e l'ampliamento dei casi di voto a maggioranza qualificata. Esso semplifica il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata e rende più efficace il sistema giurisdizionale.
* **Trattato di Lisbona (2007)**Il trattato di Lisbona procede all’attuazione di vaste riforme. Esso pone fine alla Comunità europea, abolisce la precedente architettura dell’UE ed attua una nuova ripartizione delle competenze tra l’UE e Stati membri. Ha altresì modificato il funzionamento delle istituzioni europee e il processo decisionale. L’obiettivo è migliorare il processo decisionale in un’Unione allargata a 27 Stati membri. Il trattato di Lisbona riforma inoltre molte politiche interne ed esterne dell'UE. In particolare, esso consente alle istituzioni di legiferare e di adottare misure in nuovi settori politici.

**Convenzione di Dublino (2013)**

Il regolamento di Dublino III (2013/604/CE) è stato approvato nel giugno 2013, in sostituzione del regolamento di Dublino II, e si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. È entrato in vigore il 19 luglio 2013. Si basa sullo stesso principio su due precedenti regolamenti: il primo Stato membro in cui vengono memorizzate le impronte digitali o viene registrata una richiesta di asilo è responsabile della richiesta d'asilo di un rifugiato.

Il regolamento di Dublino II determina lo Stato membro dell’Unione europea competente a esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra (art. 51). Esso rappresenta la pietra angolare del *sistema di Dublino*, costituito dal regolamento Dublino II e dal regolamento Eurodac, che istituisce una banca dati a livello europeo delle impronte digitali per gli immigrati clandestini nell'Unione Europea. Il regolamento di Dublino mira a "determinare con rapidità lo Stato membro competente [per una domanda di asilo]" e prevede il trasferimento di un richiedente asilo in tale Stato membro. Lo Stato membro competente all'esame della domanda d'asilo sarà lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell'Ue.

Uno degli obiettivi principali del regolamento di Dublino è impedire ai richiedenti asilo di presentare domande in più Stati membri (cosiddetto *asylum shopping*). Un altro obiettivo è quello di ridurre il numero di richiedenti asilo "in orbita", che sono trasportati da Stato membro a Stato membro. Tuttavia, poiché il primo paese di arrivo è incaricato di trattare la domanda, questo mette una pressione eccessiva sui settori di confine, dove gli Stati sono spesso meno in grado di offrire sostegno e protezione ai richiedenti asilo. Attualmente, coloro che vengono trasferiti in virtù di Dublino non sempre sono in grado di accedere a una procedura di asilo. Questo mette a rischio le garanzie dei richiedenti asilo di ricevere un trattamento equo e di vedere le proprie richieste d'asilo prese in adeguata considerazione.